

CAPITOLATO D'ONERI E PRESTAZIONALE

OGGETTO: PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "TESORERIA DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO" - C.I.G. 9030667628.

1

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di "TESORERIA DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA", consistente nel complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'ente e, in particolare, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle seguenti disposizioni, nonché agli adempimenti connessi e previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

IL SERVIZIO DOVRÀ ESSERE RESO ALLE CONDIZIONI E CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO "CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO", CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CAPITOLATO.

Il corrispettivo del servizio sarà determinato dal canone annuo risultante dalla gara, forfettario onnicomprensivo. In sede di esecuzione del rapporto, pertanto, non potranno essere applicate dall'aggiudicatario ulteriori spese o commissioni a carico dell'Ente per la tenuta e la gestione dei conti e per le altre operazioni poste in essere, ad eccezione delle quotazioni per i servizi opzionali di seguito specificati (lett. b), c) e d) del successivo capoverso), che devono essere indicate dall'operatore economico concorrente pur non essendo valutate ai fini della determinazione del prezzo offerto, in quanto per determinare la migliore offerta, secondo il criterio del minor prezzo, si terrà conto esclusivamente del ribasso praticato rispetto all'importo a base d'asta per la gestione del servizio di tesoreria di cui alla successiva lettera a):

- a) importo annuo forfettario e onnicomprensivo a base d'asta per la gestione del servizio pari ad € 8.000,00 (euroottomila), oltre IVA, se dovuta; si specifica che nessuna commissione sarà applicabile da parte del tesoriere a carico dell'ente, ivi comprese le eventuali commissioni bancarie sui bonifici e le spese postali e non sarà riconosciuta alcuna spesa di tenuta conto;
- b) tasso d'interesse attivo, superiore a zero, riconosciuto in favore dell'Agenzia sulle giacenze di cassa depositate in c/c, non soggette alla disciplina della tesoreria unica, computato in base all'euribor 3 mesi (divisore 360), media mese precedente;
- c) tasso d'interesse passivo praticato sugli utilizzi dell'anticipazione di tesoreria senza commissione di disponibilità fondi, computato in base all'euribor 3 mesi (divisore 360), media mese precedente;
- d) percentuale di commissioni su accrediti carte di debito e credito.



Si specifica che non sarà riconosciuto alcun importo, a titolo di canone, spesa, etc., per l'utilizzo di apparecchiature POS e collegamenti logici.

ARTICOLO 2- ONERI INTERFERENTI CON L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il servizio sarà svolto principalmente presso la sede dell'appaltatore o, comunque presso sedi diverse da quella del committente, pertanto, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza.

ARTICOLO 3 -ALTRI OBBLIGHI INERENTI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'APPALTATORE, AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, SI OBBLIGA A:

- a) garantire l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, in stretto contatto con i competenti uffici dell'Agenzia, secondo i tempi e le esigenze da questa manifestati;
- b) sollevare l'Agenzia da qualunque azione intentata da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi;
- c) effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione dello stesso, secondo quanto precisato nel presente capitolato e nel contratto;
- d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Agenzia;
- e) comunicare tempestivamente all'Agenzia le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- f) non creare conflitti d'interesse nello svolgimento delle attività da realizzare;
- g) apportare eventuali modifiche necessarie per il corretto espletamento del servizio richiesto, senza che questo possa comportare alcuna maggiorazione del corrispettivo.

L'appaltatore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione, per le prestazioni rese nell'ambito dell'attività loro affidata.

ARTICOLO 4 - SICUREZZA

L'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri relativi all'ottemperanza degli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica.

L'appaltatore, in particolare, è obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le norme antinfortunistiche vigenti ed a farle osservare al proprio personale che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia doterà, tra le altre cose, di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni.



ARTICOLO 5 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere espletato in tutte le componenti e le prestazioni previste dal presente capitolato, dalle allegate “condizioni di esecuzione del servizio” e dal contratto di appalto, salvo eventi imprevisti e imprevedibili e cause di forza maggiore non imputabili all'appaltatore, al ricorrere dei quali lo stesso dovrà rendere tempestiva comunicazione in forma scritta.

L'esecuzione dell'appalto resterà in tal caso temporaneamente sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore o dell'evento temporaneo imprevisto e imprevedibile non imputabile all'appaltatore.

L'appaltatore non può, in alcun caso, sospendere l'esecuzione dell'appalto con propria decisione unilaterale nemmeno quando siano in atto controversie con l'Agenzia.

La sospensione unilaterale da parte dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 del codice civile.

Restano a carico dello stesso appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ARTICOLO 6 - ONERI CONNESSI ALL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto è determinato dall'appaltatore in sede di offerta ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea e non potendo il medesimo vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti.

Nel corrispettivo contrattuale, pertanto, si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione dell'appalto, le spese relative all'adempimento delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei prestatori di lavoro coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, in relazione all'oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 7 - MONITORAGGIO DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà al monitoraggio ed alla verifica dell'espletamento del servizio, in termini di efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni erogate, compresa l'attività di vigilanza sull'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 8 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo contrattuale e delle eventuali spese di gestione è subordinato alla regolare esecuzione del servizio, secondo le prescrizioni contenute nella *lex specialis* di gara e nel contratto, ed all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

La liquidazione dell'importo contrattuale sarà effettuata, in ratei annuali, solo a seguito della positiva verifica della regolare esecuzione delle attività effettuata dal RUP.

Nel caso in cui la verifica effettuata dal RUP dia esito negativo, si procederà alla liquidazione ed al pagamento dei soli importi fatturati non oggetto di contestazione.

L'aggiudicatario emetterà regolare fattura elettronica intestata all'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, contenente i seguenti dati:

- oggetto del servizio espletato;
- specifica delle spese di gestione per i servizi opzionali eventualmente attivati dall'Agenzia;
- l'indicazione del C.I.Ge di eventuali diciture.

Il pagamento avverrà entro il termine di giorni trenta dalla data di ricezione della fattura.

ARTICOLO 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii., comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

ARTICOLO 10 - INADEMPIMENTI E PENALI

L'Agenzia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento del servizio prestato dall'aggiudicatario.

L'Agenzia considera obbligazioni essenziali il rispetto dei termini per l'espletamento delle varie attività in cui si articola l'appalto, la corretta esecuzione di tutte le attività e l'elaborazione di tutti i documenti specificati nel presente disciplinare, nel capitolato e nelle condizioni di esecuzione del servizio.

La violazione da parte dell'operatore economico delle obbligazioni previste nella *lex specialis* di gara e nel contratto comporta l'irrogazione, a carico del medesimo, di una penale giornaliera pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo comporta l'applicazione della penale giornaliera, come sopra disciplinata, il mancato rispetto delle tempistiche e delle scadenze fissate nel precedente articolo 1- "*Descrizione del servizio oggetto di appalto*" - e nelle allegate condizioni generali di esecuzione del servizio, l'interruzione e/o sospensione delle attività previste nel contratto e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle prestazioni affidate. Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati dall'Agenzia all'appaltatore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'appaltatore le penali come sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.



L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (*dieci*per cento) del valore contrattuale.

Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

ARTICOLO 11 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto in caso di inadempimento dell'appaltatore anche rispetto ad uno solo degli obblighi assunti con lo stesso che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (*quindici*) giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento.

L'Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, previa contestazione degli addebiti all'appaltatore ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall'aggiudicatario dell'appalto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel disciplinare e nel presente capitolato;
- e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia;
- f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Agenzia per fatti o atti compiuti dall'appaltatore nell'esecuzione del servizio;
- g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h) violazione degli obblighi di riservatezza e dei diritti di terzi di privativa industriale;
- i) ogni altra ipotesi di inadempimento in relazione alla quale è espressamente prevista, dal presente disciplinare e/o dal capitolato e/o dallo schema di contratto allegato, la risoluzione del contratto.

Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto.



La risoluzione fa sorgere in capo all'Agenzia il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che l'ente dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.

ARTICOLO 12 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE. CLAUSOLA DI MANLEVA

L'appaltatore assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di contenuti (quali, a titolo meramente esemplificativo, adozione di dispositivi e/o soluzioni tecniche o di altra natura di cui altri abbiano la privativa e che, pertanto, violino brevetti o diritti d'autore, sollevando espressamente l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità.

ARTICOLO 13 - RISERVATEZZA, PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI E DEI RISULTATI

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto, l'organizzazione, l'attività e/o il *know-how* specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti e generati nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Agenzia, la quale potrà, quindi, disporre secondo la propria discrezionalità, senza richiesta di liberatoria alcuna.

ARTICOLO 14 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, si rinvia alle disposizioni dello schema di contratto ed alle vigenti norme in materia di appalti nonché alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Napoli, li sedici dicembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE
LUIGI RAJA

